

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2617</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CONTE, BERSELLI, CONTENTO, FINI, ALBERTO GIORGETTI, CARLO PACE, GIOVANNI PACE, ANTONIO PEPE, D'ALIA, MARI-  
NACCI, ARMOSINO, BERRUTI, LEONE, NAN, PAROLI, SAVELLI,  
TREMONTI, VIALE, BAGLIANI, BALLAMAN, FAUSTINELLI, FRO-  
SIO RONCALLI, MOLGORA, CAVERI, DE BENETTI, BENVENUTO,  
CAMBURSANO, FRIGATO, PICCOLO, REPETTO, BONATO, PI-  
STONE, CEREMIGNA, D'AMICO, AGOSTINI, BIASCO, BRUNALE,  
CENNAMO, CHIUSOLI, MALAGNINO, MARIANI, PANATTONI,  
RABBITO, SETTIMI, TARGETTI, TURCI, VANNONI**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli

*Presentata il 31 ottobre 1996*

ONOREVOLI COLLEGI! — Una delle strade che il Parlamento della Repubblica è chiamato ineludibilmente a percorrere è quella della semplificazione del sistema tributario, perseguendo ad un tempo la finalità di dare piena attuazione al principio della capacità contributiva

contenuto nell'articolo 53 della Costituzione, alleggerendo quelle categorie di contribuenti che si trovano oggi a sopportare un carico fiscale sproporzionato ed iniquo.

In questo disegno globale, un contributo può sicuramente essere offerto con la ret-

tifica di una delle imposte più impopolari e, nel contempo, più povere, del sistema tributario nazionale: l'imposta sugli spettacoli.

Essa incide, limitandola fortemente, sulla possibilità dei cittadini di accedere a forme di evasione che fanno parte del patrimonio culturale e sociale del nostro Paese: il cinema, il teatro, il ballo, lo sport, la musica, le mostre, le fiere campionarie, le esposizioni scientifiche, artistiche, eccetera.

Naturalmente le categorie più penalizzate sono quelle a basso reddito, mentre per gli organizzatori ed i titolari delle attività colpite dall'imposta, gli adempimenti si presentano complessi e del tutto sproporzionati rispetto ai risultati conseguiti dall'Erario.

Parimenti complesse e costose sono le procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta, affidate alla Società italiana degli autori ed editori.

Oltretutto, la distribuzione del carico fiscale sui diversi settori assoggettati all'imposta sugli spettacoli appare iniqua e, per taluni versi, illogica.

Difatti, dalla lettura della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 — soprattutto ove si considerino congiuntamente l'imposta in esame e l'IVA — le attività colpite con maggior rigore sono quelle indicate al numero 3 della allegata tabella (« ... esecuzioni musicali di qualsiasi genere ... veglioni e altri trattenimenti di ogni natura ovunque si svolgano e da chiunque organizzati ... »), con un'aliquota d'imposta pari al 16 per cento sull'introito lordo e con l'aliquota IVA del 19 per cento.

Lo sconcerto trae origine dal fatto che le suddette attività sono quelle che richiamano il maggior numero di persone, di tutti i ceti e condizioni sociali, giacché quei tipi di spettacoli e trattenimenti sono senz'altro i più radicati nel costume e nelle abitudini nazionali.

A fronte di ciò, non si comprende il rigore assai più modesto del prelievo per le attività indicate, per esempio, ai numeri 6 e 8 della citata tabella.

In modo particolare, per i settori colpiti con le aliquote più aggressive, un prelievo

fiscale sugli introiti lordi — di per sé iniquo, giacché dovuto indipendentemente dall'esistenza di un utile di esercizio — rappresenta, nel contempo, sia un ostacolo all'espandersi di un fondamentale comparto del terziario, sia una ingiustificata penalizzazione per i fruitori di detti servizi.

E ciò appare tanto più grave ove si consideri la vocazione turistica del nostro Paese ed il conseguente altissimo numero di locali di spettacolo e di trattenimento, non riscontrabile in nessun altro Paese europeo.

Un altro elemento di riflessione è offerto dal fatto che l'imposta sugli spettacoli è vigente soltanto in Italia, mentre negli altri Paesi occidentali è riscontrabile, al più, un'imposta sul gioco e le scommesse, ossia su attività ritenute, a ragione, maggiormente elitarie e di minore pregio sociale.

Difatti, in Belgio, Danimarca, Olanda, Irlanda, Inghilterra, Lussemburgo, non esistono imposte specifiche sugli spettacoli ed i trattenimenti, ma solo forme di imposizione sui giochi, le scommesse od i *casinò*.

In Grecia e Spagna non vengono colpite neppure dette attività, mentre in Germania esiste una forma di tassa comunale sugli spettacoli, ma è limitata solo a cinque *lander* e, dunque, ad una piccolissima parte del Paese.

Orbene, questa imposta tipicamente italiana, pur considerata nella sua globalità (ricomprendendo cioè gli introiti di tutti i settori colpiti, oltre al gioco ed alle scommesse) ha consentito all'erario di incassare nell'anno 1995 al netto del gettito delle scommesse ippiche solo 460 miliardi di lire, a fronte degli innumerevoli disagi ed insostenibili oneri provocati a decine di migliaia di imprenditori e di organizzatori, nonché del grave impedimento alla espansione di vasti comparti nel settore del terziario, con pregiudizi incalcolabili anche per l'occupazione.

Di fronte ad una tale situazione, l'intervento del legislatore non è più rinviabile.

Di qui la presente proposta di legge, che ha quali obiettivi la liberazione da una pressione fiscale iniqua e sproporzionata di settori di vitale importanza per la società e l'economia italiana (cinema, teatro,

sport, ballo, musica, esposizioni, fiere, mostre, eccetera), assicurando agli stessi una uniformità di trattamento rispetto ad altri comparti dell'imprenditoria nazionale, aprendo prospettive di sviluppo ed occupazionali ed, infine, uniformando la nostra legislazione in materia con quella della quasi totalità dei Paesi europei.

La presente proposta di legge si muove, peraltro, in linea con le esigenze di rigore che la situazione economica del Paese im-

pone, giacché la modesta perdita sopportata dall'Erario con l'abrogazione dell'imposta sugli spettacoli ed i trattenimenti viene in parte recuperata con l'elevazione delle aliquote sui giochi.

Inoltre, non può dubitarsi che l'alleggerimento fiscale conseguente all'abolizione dell'imposta consentirà una lievitazione degli introiti da IRPEF, IRPEG ed IVA, generata da una sicura espansione dell'intero settore dello spettacolo e del trattenimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole: « e delle prestazioni di servizi accessori », sono soppresse.

2. La lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, i corrispettivi delle cessioni dei diritti di ripresa cinematografica, radiofonica e televisiva della pubblicità effettuata nei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli e le attività, ed i documenti di ingresso agli stessi ».

3. Al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, le parole: « e attività ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la società o circolo non abbia tale unico scopo » sono soppresse.

4. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, il quinto comma è abrogato.

5. Al settimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, le parole: « giornalmente dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite » sono sostituite dalle seguenti: « dalle somme introitate per i giochi ».

## ART. 2.

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono abrogati.

## ART. 3.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, è abrogato.

## ART. 4.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. - (*Biglietti per spettacoli ed altre attività*) - 1. Chiunque organizza, anche senza la licenza di pubblica sicurezza, spettacoli o altre attività soggetti ad imposta ha l'obbligo di usare biglietti a due sezioni, ciascuna recante il contrassegno dell'ufficio accertatore.

2. I biglietti devono essere emessi in serie distinte per le varie categorie di posti e di ingressi e riportare su ciascuna sezione la numerazione progressiva per ciascun tipo di biglietto e per categoria di posto.

3. I biglietti venduti a prezzo ridotto e quelli ceduti gratuitamente devono recare su entrambe le sezioni l'indicazione, rispettivamente, del tipo di riduzione e la dicitura « omaggio ».

4. I documenti di abbonamento devono recare le stesse indicazioni stabilite per i biglietti.

5. All'ingresso di ogni spettatore o partecipante, una delle due sezioni del biglietto esibito viene distaccata ed immessa in una apposita cassetta che può essere sigillata dall'ufficio accertatore per le operazioni di controllo.

6. Al termine di ciascuna giornata di attività la cassetta di cui al comma 5 deve essere vuotata.

7. Lo spettatore o partecipante è tenuto a conservare il biglietto per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo ove si svolge lo spettacolo o l'attività ed è tenuto a pagarne nuovamente l'importo qualora ne risulti sprovvisto.

8. I biglietti devono essere conservati nei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggetti ad imposta.

9. I biglietti invenduti relativi a spettacoli od attività a carattere non periodico devono essere consegnati per la distruzione all'ufficio accertatore contestualmente al pagamento dell'imposta.

10. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature e di sistemi automatici per l'emissione di biglietti aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal presente articolo.

11. Il Ministro delle finanze può, altresì, autorizzare, con proprio decreto, l'emissione dei biglietti e degli altri titoli di ingresso mediante sistemi automatici centralizzati gestiti anche da terzi, stabilendo i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta nonché i relativi controlli ».

#### ART. 5.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è abrogato.

#### ART. 6.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. - (*Distinta d'incasso per gli spettacoli ed altre attività*). - 1. Gli esercenti e le altre persone che organizzano gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta o i loro rappresentanti devono compilare una doppia nota su fogli a ricalco, vidimata dall'ufficio accertatore e conforme al modello da approvare con decreto del Ministro delle finanze, ad indicare il giorno di programmazione, il numero iniziale dei biglietti e quello dell'ultimo biglietto staccato, il prezzo unitario, le modalità di ammissione, il tipo di spettacolo, e, in caso di programmazione riservata in tutto o in parte a possessori di documenti di abbonamento, il quoziente di cui all'articolo 4.

2. Può essere utilizzata una sola distinta per gli spettacoli cinematografici e teatrali aventi programmazione identica, per gli

spettacoli circensi e per le attività dello stesso genere effettuati nel medesimo luogo, nel mese solare ed in via continuativa, con identiche condizioni di prezzo e modalità di ammissione del pubblico. Per ciascuno spettacolo o giornata di spettacolo e per ciascuna attività devono essere indicati, nelle apposite colonne della distinta, il carico iniziale e le quantità dei biglietti venduti.

3. Per il pagamento dell'imposta, secondo le modalità di cui all'articolo 15, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, devono presentare all'ufficio accertatore una delle due note, curando la conservazione dell'altra per un periodo non inferiore a tre anni ».

#### ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è sostituito dal seguente:

« Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma, entro i cinque giorni successivi a quello in cui lo spettacolo è stato dato o è cessata l'attività ovvero entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese, qualora si tratti di spettacoli od attività a carattere periodico, devono presentare all'ufficio accertatore, su moduli predisposti all'Amministrazione finanziaria, apposita dichiarazione degli introiti effettivamente conseguiti da assoggettare ad imposizione ».

#### ART. 8.

1. Al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, le parole: « di minima importanza » sono soppresse.

2. Il secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è abrogato.

## ART. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dell'imposta liquidata ai sensi dei precedenti articoli deve essere effettuato presso l'ufficio accertatore dai soggetti indicati all'articolo 2:

a) per le attività a carattere periodico, entro il decimo giorno del mese solare successivo a quello di svolgimento delle attività;

b) per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di svolgimento dell'attività;

c) per le quote e contribuzioni associative, entro dieci giorni dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 3;

d) per l'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 13, entro dieci giorni dalla presentazione della denuncia ovvero:

1) a quello di scadenza del termine di impugnativa avverso l'accertamento di rettifica e di ufficio, ove non sia stato proposto ricorso in sede amministrativa;

2) a quello di notifica della decisione definitiva ai sensi di legge ».

## ART. 10.

1. Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è abrogato.

## ART. 11.

1. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono abrogati.



## ART. 12.

1. Al secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il permesso per spettacoli e trattenimenti per i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può essere rilasciato dall'ufficio accertatore agli esercenti ed agli organizzatori senza che la pubblica amministrazione competente per la licenza abbia preventivamente attestato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per il rilascio, riferiti alla persona richiedente il permesso ed al locale ove lo spettacolo o il trattenimento deve tenersi ».

## ART. 13.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — (*Biglietti a riduzione*). — 1. Per i biglietti di ingresso ai locali ove si tengono trattenimenti danzanti e agli spettacoli dal vivo quali teatro di prosa, teatro musicale, concerti di musica, teatro danza e spettacoli circensi, venduti a prezzo ridotto senza limitazioni, e per i biglietti di ingresso a tutte le altre attività previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti, da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Ministro delle finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta ».

## ART. 14.

1. Dopo la lettera *c*) del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 640 del 1972, sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« *c-bis*) per le esecuzioni o rappresentazioni effettuate a titolo gratuito nell'ambito di altre attività prevalenti;

*c-ter*) per l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, anche in luoghi all'aperto, di opere organizzate da parte di centri sociali, da istituti di assistenza formalmente costituiti, da associazioni di volontariato, da parrocchie ed istituzioni religiose, dalle associazioni *pro loco*, da associazioni di beneficenza e da associazioni culturali e politiche, purché organizzino spettacoli senza fini di lucro ».

#### ART. 15.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è abrogato.

#### ART. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, dopo le parole: « pagamento della imposta » sono inserite le seguenti: « , incluso il caso di mancato rilascio dei biglietti, ».

#### ART. 17.

1. Al primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, le lettere *c*) e *d*) sono abrogate.

#### ART. 18.

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Ricorsi amministrativi*) —  
1. Le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi e delle

soprattasse previste dal presente decreto, sono regolate ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni ».

ART. 19.

1. L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — (*Azione giudiziaria*) — 1. L'azione giudiziaria di opposizione al ruolo è esperibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni ».

ART. 20.

1. Al numero 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, le parole: « anche se in circoli e sale private » sono soppresse, e l'aliquota: « 9 per cento », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « 6 per cento ».

2. Al numero 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, l'aliquota: « 9 per cento », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « 6 per cento ».

3. Il numero 3 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è sostituito dal seguente:

« 3. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; balli, lezioni di ballo collettive, veglioni e altri trattenimenti di ogni natura ».

4. Al numero 3 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, l'aliquota: « 16 per cento », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « 12 per cento ».

5. Il numero 4 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è sostituito dal seguente:

« 4. Spettacoli teatrali di opere liriche, rievocazioni storiche, giostre e manifesta-

zioni similari, balletto, prosa, operetta, commedie musicali, riviste, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti ».

6. Il numero 5 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è abrogato.

7. Al numero 6 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, le parole: « sia in circoli o associazioni di qualunque specie » sono soppresse, e l'aliquota: « 8 per cento » è sostituita dalla seguente: « 12 per cento ».

8. Al numero 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, l'aliquota: « 8 per cento » è sostituita dalla seguente: « 12 per cento ».